



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2025

NUOVE PARTITE IVA DAL 2025

RIDUZIONE 50% CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI COMMERCianti PER I PRIMI 3 ANNI

La legge di Bilancio 2025 prevede anche un'agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, **di chiedere una riduzione contributiva del 50 per cento**. La riduzione contributiva è **attribuita per 36 mesi** ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote.

Va ricordato che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolativo che prevede un'aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l'invio di una apposita comunicazione telematica all'Inps (come, peraltro, accade per quella a regime del 35%).

CREDITI DI IMPOSTA 4.0 2025 – 20%

Credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026. È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni. Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali "entro la data di pubblicazione della presente legge" (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024 (Informativa SEAC 30.4.2024, n. 130). Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.



Finanziaria 2025

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO - comma 12

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.

Finanziaria 2025

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ - commi da 24 a 29

In sede di approvazione è disposto l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle **plusvalenze** / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione **di crypto-attività**.

Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell'art. 68, comma 9-bis, TUIR:

* è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);

* la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell'eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è "estesa" all'intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).

L'eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.

In sede di approvazione è altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta all'1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo / valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 18%.

NB: L'assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.

L'imposta sostitutiva:

* va versata entro il 30.11.2025;

* può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025 (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo)



Finanziaria 2025

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 31 a 36

In sede di approvazione è riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- * gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- * i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.

NB

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- * il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- * il costo fiscalmente riconosciuto.

Finanziaria 2025

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 37

In sede di approvazione è riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2025:

- * è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
- * riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- * richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.



Finanziaria 2025

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – INTERAZIONE OBBLIGATORIA-AUTOMATICA CON IL POS - commi da 74 a 77

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

- * € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- * da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

NB Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.

Finanziaria 2025

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU - comma 78

È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

- * alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- * agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- * alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.



Finanziaria 2025

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE - commi da 386 a 391

AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:

- * titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
- * che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il **datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.**

NB

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

- ** nel limite massimo di € 5.000 annui;
- ** per i primi 2 anni dall'assunzione;
- ** solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

Finanziaria 2025

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE - commi da 386 a 391

LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

- ** il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- ** le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.



**MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DI ACQUISTO
SOPPRESSA (DALL'1.9.2024) LA C.D. "AUTOFATTURA DENUNCIA"**

Modificate la misura della sanzione e la modalità di "regolarizzazione" dell'omessa / irregolare fatturazione da parte dell'acquirente / committente.

Alle violazioni connesse a decorrere dall'1.9.2024, in aggiunta alla riduzione al 70% della sanzione, è stata introdotta la "comunicazione denuncia" in luogo della precedente "autofattura denuncia".

Fermo restando il riferimento alla **mancata emissione della fattura da parte del cedente / prestatore** ovvero di emissione da parte di quest'ultimo di una fattura irregolare, la nuova disposizione prevede:

- * la riduzione dal 100% al 70% della sanzione applicabile all'acquirente / committente;
- * la sostituzione dell'emissione dell'autofattura con la (semplice) comunicazione all'Agenzia delle Entrate della violazione commessa dal cedente / prestatore, **entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura** / da quando è stata emessa la fattura irregolare

Nella citata Relazione è evidenziato che l'acquirente è punito con la sanzione pari al 70%, con un minimo di € 250 "semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura irregolare";

* l'espressa esclusione dell'obbligo di controllare / sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dall'emittente della fattura, riferite alla non imponibilità / esenzione / esclusione dall'applicazione dell'IVA derivati da un requisito soggettivo di quest'ultimo non direttamente verificabile.

A seguito dell'introduzione della previsione del nuovo adempimento, che potrebbe ora essere definito "comunicazione denuncia", l'Agenzia dovrà aggiornare le istruzioni contenute nella citata Guida.